

Oggetto **Procedura di selezione per l'affidamento del servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017-2022 (CIG 674581242) - nomina componenti della commissione giudicatrice**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di nominare i seguenti componenti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'affidamento del servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017-2022 (CIG 674581242):
 - o SOLITO Alessandro – dipendente dell'Agenzia, titolare di posizione di alta professionalità denominata "Responsabile dell'U.O. Gestione dei Contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari", dell'Area Pianificazione e Controllo – "Servizi alla Mobilità", con funzioni di Presidente;
 - o BASON Enzo Corrado – dipendente dell'Agenzia, titolare di posizione di alta professionalità istituita nell'ambito del servizio "Pianificazione e Marketing" dell'Area Pianificazione e Controllo;
 - o MICELI Gianni - dipendente dell'Agenzia, titolare di posizione di alta professionalità denominata "Responsabile dell'U.O. strategia e qualità".
 - o CAMPOSEO Antonio responsabile dell'U.O. giuridico contratti e personale in qualità di segretario verbalizzante;
2. di dare atto che tutti i componenti hanno dichiarato di non incorrere nei divieti previsti dall'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 decreto legislativo 50/2016 e di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Motivazione

L'Agenzia della mobilità piemontese, con determinazione 144/2016 del 7/04/2016 ha approvato e pubblicato sul sito proprio internet un Avviso di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione dell'operatore economico di servizio pubblico con il quale procedere alla negoziazione del contratto di servizio da affidare direttamente ai sensi all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

Con l'avviso, veniva descritto il servizio oggetto dell'affidamento ed anticipati, a titolo esclusivamente indicativo e non esaustivo, qualora più operatori avessero manifestato interesse ad esser invitati alla procedura e fosse stato quindi necessario selezionare l'operatore di servizio pubblico con cui avviare la procedura negoziata per l'affidamento diretto del contratto di servizio, i criteri di valutazione dell'offerta con indicazione dei punteggi massimi attribuibili.

In seguito alla pubblicazione dell'Avviso, ed entro il termine del 28/04/2016, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura i seguenti operatori economici ai quali, in data 06/07/2016 è stata trasmessa la lettera d'invito a presentare offerta:

- società Ferrovie Federali Svizzere FSS (prot. n. 5989/2016 del 06/07/2016 – prot 6457/2016 del 19/07/2016 avente per oggetto “richiesta di chiarimenti ed informazioni” - prot. 6593/2016 del 22/07/2016 avente per oggetto “richiesta di chiarimenti ed informazioni - integrazioni”);
- società RegionAlps SA (prot. n. 5990/2016 del 06/07/2016 – prot 6458/2016 del 19/07/2016 avente per oggetto “richiesta di chiarimenti ed informazioni” - prot. 6595/2016 del 22/07/2016 avente per oggetto “richiesta di chiarimenti ed informazioni - integrazioni”);
- società BLS AG (prot. n. 5991/2016 del 06/07/2016 – prot 6459/2016 del 19/07/2016 avente per oggetto “richiesta di chiarimenti ed informazioni” - prot. 6603/2016 del 22/07/2016 avente per oggetto “richiesta di chiarimenti ed informazioni - integrazioni”).

Entro le ore 12:00 del 27/07/2016, termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta una busta contenente offerta dalla seguente società:

- società BLS AG (protocollo n. 6738/2016 del 27/07/2016).

In relazione a quanto sopra richiamato e visto il contenuto dell'avviso di manifestazione d'interesse, l'affidamento diretto del contratto di servizio ai sensi all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, potrà avvenire senza confronto concorrenziale, sulla base dell'offerta presentata da BLS AG.

A tale fine, si ritiene di costituire la commissione giudicatrice di cui alla lettera d'invito che avrà il compito di valutare l'unica offerta pervenuta, sulla base dei criteri di valutazione espressi nella lettera d'invito.

Al fine dell'individuazione dei membri della commissione, si rileva che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la delibera 49/2015, ha approvato tra le “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”, la Misura 21 relativa ai criteri di nomina delle commissioni giudicatrici”.

La Misura 21 è espressamente prevista per la formazione delle commissioni di valutazione per gli affidamenti delle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1370/2007 e non per il caso degli affidamenti diretti di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo. Nell'Allegato B alla delibera 49/2015, si evidenzia inoltre, con specifico riferimento al paragrafo 4 della Misura 21, che lo stesso “costituisce un criterio ispiratore di una eventuale modifica delle norme regionali, nel caso in cui la materia fosse già oggetto di una divergente disciplina presente in tali ambiti legislativi; mentre, ad avviso dell'Autorità, gli enti affidanti possono valutarne il ricorso diretto in caso di assenza di alcuna disciplina regionale in materia, privilegiando siffatto criterio di composizione delle commissioni di gara in luogo di quello dettato dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006, in ragione della specialità del criterio regolatorio rispetto a quest'ultima disposizione, dettata per tutti i contratti pubblici.”

L'articolo 77 del d.lgs. 50/2016, che ha sostituito l'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, prevede che i commissari siano scelti fra esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici (di cui al successivo articolo 78 del d.lgs. 50/2016); fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216,

comma 12 del d.lgs. 50/2016 che prevede che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”

Considerato che non si ravvisano specifiche disposizioni normative regionali che dispongano in ordine alle modalità di costituzione di commissioni giudicatrici, si richiamano i commi da 4 a 7 dell'art. 77 del d.lgs 50/2016 che prevedono, tra l'altro che

“4. I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”²

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.”

In relazione a quanto sopra, si ritiene di poter individuare i componenti della commissione giudicatrice tra il personale dipendente dell'Agenzia. in possesso di competenze specifiche in materia di trasporti, come dimostrate dai curricula pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Agenzia, dei seguenti dipendenti:

- o SOLITO Alessandro – dipendente dell'Agenzia, titolare di posizione di alta professionalità denominata “Responsabile dell'U.O. Gestione dei Contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari”, dell'Area Pianificazione e Controllo – “Servizi alla Mobilità”, con funzioni di Presidente;
- o BASON Enzo Corrado – dipendente dell'Agenzia, titolare di posizione di alta professionalità istituita nell'ambito del servizio “Pianificazione e Marketing” dell'Area Pianificazione e Controllo;
- o MICELI Gianni - dipendente dell'Agenzia, titolare di posizione di alta professionalità denominata "Responsabile dell'U.O. strategia e qualità".
- o CAMPOSEO Antonio responsabile dell'U.O. giuridico contratti e personale in qualità di segretario verbalizzante.

dando atto che tutti i componenti hanno dichiarato di non incorrere nei divieti previsti dall'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 decreto legislativo 50/2016 e di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 01 agosto 2016

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, degli art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Con specifico riferimento all'art. 77, comma 4 del d.lgs 50/2016, si evidenzia che le medesime disposizioni erano sostanzialmente contenute nell'art. 84, comma 4 del d.lgs 163/2006 e che in relazione ad esse la giurisprudenza amministrativa si è espressa stabilendo che l'incompatibilità mira a garantire l'imparzialità dei commissari di gara che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, quali compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili e non incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti (Consiglio di Stato, sez. VI, 29.12.2010, n. 9577; sez. V, 22.6.2012, n. 3682); Inoltre con sentenza dell'adunanza plenaria n. 13 del 7.5.2014, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la previsione di legge di cui al comma 4, come il precedente storico contenuto nell'art. 21, comma 5, della legge n. 109 del 1994, è evidentemente destinata a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale. E dalla suddetta sentenza si ricava che l'interesse pubblico è, non tanto e non solo quello della imparzialità cui è in ogni caso esso è riconducibile (anche se la deroga per il presidente ne costituisce evidente attenuazione), ma anche la volontà di assicurare che la valutazione sia il più possibile "oggettiva" e cioè non "influenzata" dalle scelte che l'hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara (vd. Consiglio di Stato n. 5441 del 4/11/2014).